

L'analisi/2

UN GRANDE PASTICCIO, AZIENDE NEL CAOS

di **Enzo De Fusco**

La bozza di norma che estende il blocco dei licenziamenti pone seri problemi di legittimità costituzionale. I rilievi giuridici emergono dalla lettura del provvedimento che con un blitz il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha inserito nel Dl Sostegni-bis.

La questione nasce dall'articolo 8, comma 1 del Dl 41/2021 in cui è stabilito che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Contestualmente il legislatore ha stabilito che fino alla stessa data è preclusa la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro in modo individuale o collettivo per motivi economici. Quindi, il legislatore, in linea con il passato, ha stabilito un patto con gli operatori limitando la recedibilità dal rapporto di lavoro costituzionalmente garantita facendosi carico dei costi del personale con il riconoscimento della cassa integrazione emergenziale di 13 settimane fino al 30 giugno.

Questo bilanciamento dura oramai da oltre un anno e il protrarsi nel tempo sempre più espone la scelta legislativa a fondati rilievi costituzionali. Soprattutto in questa fase in cui si sta tornando alla normalità.

Il problema contingente nasce, poi, con il Dl Sostegni-

bis poiché i licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici sono prorogati di ulteriori 60 giorni per i datori che richiedono, dalla data di entrata in vigore del nuovo Dl, le stesse settimane di cassa integrazione utilizzate dal Governo per prorogare il blocco fino al 30 giugno. Nella sostanza, il ministro estende il blocco di 60 giorni senza alcun ulteriore costo a carico dello Stato poiché non vengono concesse alle imprese ulteriori settimane di cassa. In questo modo si realizza un disallineamento da quel patto che finora ha giustificato la scelta restrittiva. La circostanza che la norma non è retroattiva è irrilevante poiché il vincolo previsto nel Dl 41 prevedeva il blocco del licenziamento fino al 30 giugno a fronte della concessione di 13 settimane di cassa Covid. Appare evidente che se si fosse voluto estendere legittimamente il blocco di ulteriori 60 giorni si sarebbero dovute stanziare nuove risorse economiche per concedere la cassa Covid per ulteriori otto settimane. Invece, forse anche per la mancanza di soldi, la bozza prevede che l'estensione del blocco sussiste anche per le imprese che dopo il 30 giugno utilizzano gli strumenti ordinari di cassa integrazione pur senza pagare l'addizionale del 9, 12 o 15%. Pur in presenza dello sconto, tale circostanza non può essere equivalente al riconoscimento della cassa Covid poiché non si tratta di uno strumento emergenziale. Insomma, un grande pasticcio che getta nel caos le imprese e le priva del legittimo affidamento nelle scelte del legislatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 8923

